



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMICA/CI/CLARE

Oggetto: Articolo 3 septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Interpretazione autentica articolo 184 sex.

QUESTO

Con l'entrata in vigore formale ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, AGCI Unidra ha dichiarato nell'interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

- 1) come deve essere considerato un CSB che viene chiaramente trattata in un impianto produttivo a ciclo chiuso (senza emissioni di alcun genere), dove si ottiene già un rigoglio pulito assimilabile al gas naturale, dopo che un ulteriore processo di purificazione lo converte in un metano sintetico ad alto grado di purezza;
- 2) se questo metano prodotto (o verso un CSB di qualità) risponde ai requisiti dell'articolo 184 sex

REFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riportano quanto segue:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Trasparenza ambientale" e in particolare l'articolo 184 sex recante la disciplina della emissione della qualità di effluenti;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 "Regolamento recante disciplina delle emissioni delle raffinerie di raffinazione di prodotti petroliferi di combustibili solidi secondari (C20)"

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Del quadro normativo sopraesplicito emerge quanto di seguito riportato:

L'articolo 184 sex del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la emissione della qualità dei effluenti e dispone l'obbligo del rispetto di condizioni e di criteri specifici che dovranno essere individuali, di natura generale "Un effluente non è come tale, quindi è non semplice e all'origine di rischio, nella il rischio, e quindi i criteri specifici, da adottare nei rispetto delle seguenti condizioni:

a) la natura e l'origine dei effluenti e come collegati per ogni profilo;

b) come un effluente è una domanda per un consumo di risorse;

c) la natura e l'origine e i requisiti tecnici per gli usi specifici e rispetto la normativa e gli standard tecnici applicabili ai prodotti;

d) l'obbligo della natura e dell'origine dei prodotti e requisiti applicativi rispetto all'ambiente e alla salute umana."

Per lo specifico caso in argomento, tenuto conto il Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 "Regolamento recante disciplina delle emissioni delle raffinerie di raffinazione di prodotti petroliferi di combustibili solidi secondari (C20)" come stabilito i criteri specifici da rispettare affinché determinino tipologia di combustibile solido secondario (C20), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/06, nessuno di essere qualificato come effluente.